

In data odierna, 29 settembre 2009, presso la sede di UGF BANCA S.p.A. in Bologna

tra

UGF BANCA S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario UGF BANCA rappresentata da Mauro Piacenti

e

le delegazioni sindacali:

| | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| - DIRCREDITO | rappresentata dai sig.ri | Mauro Bicchecchi e Mauro Scaramagli; |
| - FABI | rappresentata dai sig.ri | Adriano Di Martino e Mattia Pari; |
| - FIBA/CISL | rappresentata dai sig.ri | Vincenzo Montevago e Paola Pisco; |
| - FISAC/CGIL | rappresentata dai sig.ri | Fabio Naldi, Paolo Riga e Gianni Luccarini; |
| - U.G.L. | rappresentata dai sig.ri | Luigi Bernabei e Carlo Gori; |
| - UIL C.A. | rappresentata dai sig.ri | Adriano Cosentino e Roberto Dezi. |

Premesso che:

- a) UGF Banca S.p.A. ha informato le delegazioni sindacali che nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo UGF in corso, il Gruppo Bancario UGF BANCA – con particolare riferimento alla necessità di una più efficiente allocazione delle funzioni di indirizzo, governo, controllo e gestione dei servizi comuni – potrebbe procedere, tempo per tempo, alla riorganizzazione della Direzione Generale delle varie società del Gruppo stesso, in funzione della gestione accentrata delle relative attività presso UGF S.p.A. o presso UGF Assicurazioni S.p.A.;
- b) a tale riguardo l'utilizzo della mobilità professionale tra tutte le società ed i diversi comparti del Gruppo UGF - ferme restando le tutele individuali derivanti da leggi e contratti e fermo restando anche la finalizzazione di tale mobilità al mantenimento dei livelli occupazionali - può rappresentare uno strumento importante per perseguire la migliore organizzazione aziendale, la valorizzazione delle risorse umane e l'arricchimento delle esperienze professionali di tutti i lavoratori coinvolti;
- c) in tali occasioni l'Azienda si confronterà preventivamente con le oo.ss.aa., secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto. Il confronto preventivo sarà teso a raggiungere le soluzioni più idonee ad affrontare i problemi derivanti dalle eventuali ricadute sui lavoratori;
- d) con accordo del 25.6.2009 le Parti hanno, tra l'altro, preso l'impegno di definire un Accordo Quadro per regolamentare la mobilità del personale - da prevedersi comunque esclusivamente su base volontaria - da aziende del comparto bancario ad aziende del comparto assicurativo del Gruppo UGF;
- e) il presente Accordo Quadro è finalizzato alla piena tutela delle condizioni e delle prerogative retributive, normative, contrattuali, previdenziali e professionali dei lavoratori interessati e prevede specifiche tutele anche per coloro che non intendessero aderire ad una eventuale richiesta aziendale di mobilità.

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le nuove collocazioni saranno coerenti con le professionalità acquisite e verranno utilizzati, ove necessario, gli idonei percorsi formativi e/o di riqualificazione professionale.
3. I passaggi saranno effettuati, nel rispetto delle norme di legge e di contratto, su base volontaria, con applicazione del CCNL ANIA e del CIA Unipol tempo per tempo vigenti, senza alcun assoggettamento a periodi di prova anche in caso di adibizione a nuove mansioni.
4. In proposito si precisa che i lavoratori interessati beneficeranno di un trattamento economico fisso almeno equivalente a quello in essere presso il precedente datore di lavoro, in quanto:
 - il confronto verrà fatto considerando - da un lato - le tabelle retributive ABI tempo per tempo vigenti (in termini di stipendio, scatti, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno ex intesa 11.7.1999 e 8.12.2007, assegno di anzianità, concorso spese tranviarie), eventuali assegni ad personam assorbibili o non assorbibili e l'eventuale assegno ad personam ex Accordo 16.5.2003 e – dall'altro – le tabelle retributive ANIA tempo per tempo vigenti (stipendio, indennità di carica per i funzionari ed indennità varie), integrazione all'indennità di carica per i funzionari ex CIA Unipol 7.10.2006 (e successive modifiche) e PAP ex CIA Unipol 7.10.2006 (e successive modifiche);

- il raffronto degli inquadramenti, relativi ai CCNL ABI e ANIA, avverrà tenendo conto delle rispettive declaratorie professionali e, pertanto, seguirà i seguenti criteri: 2A3L/3° livello; 3A1L-3A2L/4° livello; 3A3L/5° livello; 3A4L/6° livello; QD1 e QD2/F1; QD3/F2; QD4/F3; nell'ambito di questo raffronto sarà riconosciuto un numero di scatti di anzianità pari a quelli maturati nella società di provenienza al momento del passaggio;
 - in ogni caso, la retribuzione annua lorda fissa non potrà mai essere inferiore a quella in essere presso l'azienda di provenienza mediante l'erogazione di un assegno ad personam non assorbibile che andrà a compensare eventuali differenze retributive rivenienti dal raffronto come sopra indicato; tale assegno ad personam sarà rivalutato tempo per tempo con le medesime dinamiche previste per le tabelle retributive del ccnl ANIA;
 - inoltre - sempre mediante il predetto assegno di compensazione – sarà, comunque, garantita l'equivalenza di quanto percepito complessivamente dal lavoratore a titolo di RAL e di contributo a carico dell'azienda di destinazione in materia di previdenza complementare, rispetto a quanto percepito complessivamente allo stesso titolo nell'azienda di provenienza.
5. Si precisa che nell'azienda di destinazione:
- sarà mantenuta la data del prossimo scatto in corso di maturazione al momento del passaggio, fermo restando che la maturazione dei successivi scatti seguirà le scadenze previste dalle disposizioni del CCNL del settore assicurativo;
 - il calcolo dell'anzianità ai fini delle ferie, comparto per malattia, premi di anzianità e previsioni contrattuali tutte avverrà prendendo a riferimento l'anzianità maturata al momento della cessazione.
6. Il precedente datore di lavoro riconoscerà al personale cessato ogni spettanza maturata fino alla data di cessazione, ivi compresi, ove spettanti, il premio aziendale, i premi incentivanti, la monetizzazione dei permessi sostitutivi delle festività soppresse, della banca ore e delle ferie residue non fruita. Laddove la cessazione del personale, che verrà riallocato presso aziende del Gruppo che applicano il ccnl ANIA, avvenga in corso di anno, lo stesso potrà optare – in alternativa alla monetizzazione delle ferie - per l'assegnazione di un numero di giorni di ferie pari a quelle maturate nella società di provenienza al momento del passaggio.
7. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso il precedente datore di lavoro, con la stessa articolazione di orario.
8. Nel caso in cui il personale interessato non intenda effettuare il passaggio verranno predisposti, qualora necessari, idonei percorsi di riconversione professionale per una adeguata ricollocazione nell'azienda di appartenenza, facendo salve le professionalità acquisite e, per un periodo massimo di 36 mesi, la precedente sede di lavoro.
9. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2011. Lo stesso accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza.

UGF BANCA S.p.A.

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

U.G.L.

UIL C.A.